

COMUNE di FIANO

(Città Metropolitana di Torino)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 - FINALITA'

1. L'Amministrazione comunale organizza il servizio di trasporto scolastico rivolto ai cittadini residenti. Utenti privilegiati di tale servizio sono coloro che abitano più distanti dalle sedi scolastiche. In caso di richiesta superiore alla disponibilità dei posti, le domande di iscrizione al servizio terranno conto dei seguenti criteri la cui elencazione costituisce ordine di priorità:

- a) distanza della residenza dalla scuola;
- b) precedenza alla scuola primaria.

2. Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio potrà essere fornito alla scuola primaria e secondaria inferiore, per le uscite didattiche, a condizione che ciò non comporti problemi nell'organizzazione del servizio di trasporto scolastico e che sia compatibile con l'orario di lavoro del personale addetto.

3. Il servizio dovrà di norma essere richiesto dal dirigente scolastico mediante istanza al Comune, almeno quindici giorni prima della data stabilita per la gita. Le richieste dovranno contenere l'indicazione della scuola e classe interessata, il numero degli alunni ed accompagnatori, la località da raggiungere, l'ora di partenza e di rientro. Nella richiesta dovrà essere dichiarato che la gita è da considerarsi a tutti gli effetti, compresi quelli assicurativi, come attività scolastica e che vigilanza e custodia sono a carico della scuola, esonerando con ciò l'Amministrazione comunale da qualsiasi forma di responsabilità.

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. L'organizzazione del servizio di scuolabus è affidata all'ufficio scuola del Comune. Il trasporto è riservato agli alunni residenti nel Comune di Fiano iscritti alla scuola primaria e secondaria inferiore.

2. Gli orari sono determinati in accordo con l'Istituto Comprensivo preso atto dell'inizio e termine delle lezioni.

3. L'iscrizione al servizio si effettua ogni anno entro il 2° sabato di agosto. Eventuali cambi di residenza vanno tempestivamente comunicati all'ufficio scuola comunale.

4. Il percorso e le fermate dello scuolabus sono determinati annualmente sulla base delle richieste degli utenti, compatibilmente con la sicurezza stradale, la manovrabilità del mezzo ed alla sostanziale invarianza dei tempi di percorrenza.

5. L'iscrizione tardiva sarà accettata solo in presenza di posti disponibili e non comporterà il ripristino di fermate soppresse.

6. Per le richieste provenienti da aree percorse dagli scuolabus in arrivo dagli altri comuni dell'Istituto Comprensivo di Fiano, potranno essere stipulati specifici accordi per l'ottimizzazione delle risorse pubbliche.

Art. 3 - MODALITA' DI ISCRIZIONE

1. Le famiglie interessate al servizio scuolabus dovranno farne richiesta su appositi moduli predisposti dal Comune, pena l'esclusione dallo stesso.

2. Con la sottoscrizione, la famiglia si impegna a prendere visione del presente regolamento comunale e ad accettare tutte le condizioni ed i modi previsti per il pagamento del servizio. Successivamente all'iscrizione verrà rilasciato all'alunno un tesserino di riconoscimento, con l'indicazione del nome, cognome e scuola frequentata. Il tesserino dovrà essere conservato dall'utente per la verifica da parte del personale addetto.

3. Le eventuali domande pervenute durante l'anno scolastico (es. nuovi residenti), potranno essere accettate, compatibilmente con la disponibilità di posti, solo nel caso in cui non comportino radicali mutamenti ai percorsi ed agli orari.

4. Nel modulo d'iscrizione la famiglia indicherà se il minore sarà atteso alla fermata da persona autorizzata o se sarà autorizzato a rincasare in autonomia. Nel primo caso la famiglia si impegna a prelevare o far prelevare il minore al momento della discesa. In assenza di un familiare o altro affidatario il minore non sarà autorizzato a scendere dal mezzo e sarà eccezionalmente affidato a personale individuato dal Comune.

5. Nel caso che l'assenza della persona affidataria sia reiterata e non derivi da giusta causa, l'utente sarà sospeso dal servizio e si valuteranno opportuni provvedimenti a tutela del minore.

Art. 4 - CONTRIBUTIONI

1. A tutti gli utenti è richiesta la corresponsione delle tariffe determinate annualmente dall'Amministrazione comunale. La tariffa è differenziata per andata e ritorno o per la singola tratta. Le variazioni della tariffa sono determinate di anno in anno con apposita delibera. I pagamenti dovranno essere effettuati presso l'ufficio anagrafe anticipatamente ad inizio mese o in soluzioni cumulative, e saranno certificate mediante l'apposizione di un timbro di effettuato pagamento sul tesserino.

2. Per le tariffe non corrisposte, e per le quali sia stato sollecitato l'utente al pagamento, si potrà procedere alla sospensione del servizio ed al recupero forzato, con iscrizione nei ruoli coattivi o con ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14/4/1910 n. 639.

3. Eventuali assenze prolungate dell'alunno non comportano riduzioni od esoneri sia parziali che totali.

4. Le richieste di riduzione e/o esonero dal pagamento del servizio sono valutate sulla base dei criteri definiti dall'apposita attestazione ISEE e con le modalità previste nel Regolamento per l'applicazione dell'ISEE, approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 23/7/2002.

5. L'autenticità delle dichiarazioni presentate sarà accertata dall'Amministrazione Comunale tramite i propri uffici di competenza nonché di quelli finanziari statali.

6. Qualsiasi falsa dichiarazione sarà perseguita.

Art. 5 - RINUNCIA O VARIAZIONE

1. La rinuncia al servizio di trasporto o qualsiasi altra variazione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al Comune; in caso contrario, la quota andrà in ogni modo corrisposta.

2. La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico e l'iscrizione al servizio potrà essere ripresentata soltanto l'anno scolastico successivo.

Art. 6 - MODALITA' DEL SERVIZIO

1. All'inizio dell'anno scolastico verrà data idonea comunicazione dell'orario dei trasporti e degli itinerari ai genitori ed agli organi scolastici.

2. In caso di uscite scolastiche anticipate ovvero di entrate posticipate del personale docente per assemblee sindacali, scioperi parziali od altra causa, non potrà essere assicurato il normale servizio.

3. Ove l'entità delle uscite anticipate ovvero delle entrate posticipate lo consenta e solo se in possesso di una informazione preventiva di almeno 48 ore da parte dei responsabili scolastici, il servizio potrà essere effettuato parzialmente o completamente, dando la priorità alla scuola primaria.

4. Anche in caso di motivi straordinari ed urgenti (es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate) non potrà essere assicurato il normale servizio, tuttavia la sospensione per queste cause sarà comunicata tempestivamente sul sito internet del comune.

Art. 7 - NORME DI COMPORTAMENTO

1. Il passeggero deve mantenere un comportamento corretto e rispettoso; non deve disturbare i compagni di viaggio, l'autista o l'assistente né muoversi ingiustificatamente dal proprio posto;

2. Non è consentito consumare pasti a bordo del veicolo.

3. Il passeggero che tiene un comportamento scorretto, pericoloso o dannoso, è richiamato dall'autista o dall'accompagnatore, che segnala l'accaduto all'ufficio scuola. L'Ufficio scuola ne dà comunicazione ai genitori o al tutore.

4. La reiterazione del richiamo può causare la sospensione dal servizio, senza rimborso per quanto non usufruito, ed eventuali danni a persone o al mezzo saranno addebitati alla famiglia come previsto dal codice civile.

Art. 8 - AUTOMEZZO E PERSONALE

1. Lo scuolabus non può contenere viaggiatori in numero superiore a quello previsto dal collaudo e dal libretto di circolazione. La conduzione è strettamente riservata al personale incaricato dal Comune.

2. L'autista deve controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza; non può affidare ad altri la guida; non può effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso; non può far salire sullo scuolabus persone estranee e non autorizzate. Ogni disfunzione del mezzo deve essere immediatamente segnalata al competente ufficio. Inoltre, considerato che l'utenza del servizio è costituita da minori, deve avere un comportamento consono ai rapporti con gli stessi.

3. L'autista o l'accompagnatore, ove esistente, controlla che tutti i passeggeri siano seduti regolarmente sugli appositi sedili e che nessuno resti in piedi; provvede a controllare la salita sul mezzo all'ingresso della scuola ed alla fermata prevista ed a far rispettare quanto stabilito nel precedente articolo 7.

4. Qualora tra i passeggeri sia presente un alunno disabile con accompagnatore, si provvede a ridurre di una unità il numero degli studenti, in modo che uno dei posti sia occupato da quest'ultimo.

Art. 9 - EVENTUALE CONCESSIONE AI NON AVENTI DIRITTO

1. Al fine di ottimizzare l'uso del mezzo e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale il servizio può ammettere altri utenti, che risiedano in zone immediatamente limitrofe ai confini comunali, ma iscritti negli istituti scolastici di

Fiano, purché vi siano posti disponibili sullo scuolabus e rispettino il percorso già stabilito per le rispettive scuole di competenza, senza modifica alcuna.

2. La richiesta d'iscrizione al servizio si effettua ogni anno, dato che la sua concessione è subordinata all'accoglimento di tutte le richieste dei residenti.

Art. 10 - TRASPORTO PER ATTIVITA' ESTIVE

1. Nei mesi di giugno e luglio lo scuolabus potrà essere utilizzato per le attività relative al servizio "ESTATE RAGAZZI" gestito direttamente dal Comune o in collaborazione con privati. Eventuali tariffe per tale servizio sono determinate con specifico atto deliberativo della Giunta comunale.

Art. 11 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati tutti i precedenti provvedimenti, incompatibili od in contrasto con lo stesso.

Art. 12 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento sarà pubblicato permanentemente sul sito internet del Comune e, a norma dell'art. 22 della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 - FINALITA'.....	1
Art. 2 - ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO.....	2
Art. 3 - MODALITA' DI ISCRIZIONE.....	2
Art. 4 - CONTRIBUTIONI.....	3
Art. 5 - RINUNCIA O VARIAZIONE.....	4
Art. 6 - MODALITA' DEL SERVIZIO.....	4
Art. 7 - NORME DI COMPORTAMENTO.....	4
Art. 8 - AUTOMEZZO E PERSONALE.....	5
Art. 9 - EVENTUALE CONCESSIONE AI NON AVENTI DIRITTO.....	5
Art. 10 - TRASPORTO PER ATTIVITA' ESTIVE.....	6
Art. 11 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	6
Art. 12 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.....	6
Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	6